

# Istituti di Moneta Elettronica "ibridi": in consultazione la nuova disciplina

## Contenuti

1. Premessa
2. L'emissione di moneta elettronica alla luce del nuovo quadro normativo
3. Gli Istituti di moneta elettronica "ibridi"
4. Sintesi delle principali novità introdotte

## 1. Premessa

Il 29 aprile 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha avviato una pubblica consultazione su uno schema di articolato ("**Bozza di Decreto**") che modifica in particolare il Titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 ("**TUB**"), al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/110/CE concernente la disciplina degli Istituti di Moneta Elettronica ("**Direttiva IMEL2**"). Contestualmente Banca d'Italia ha posto in consultazione le relative disposizioni attuative che prevedono un regime prudenziale e norme di trasparenza omogenee per gli intermediari che operano - ovvero intendono operare - nel mercato dei pagamenti ("**Disposizioni Attuative**"). Eventuali osservazioni degli operatori dovranno essere inviate rispettivamente al MEF entro il 13 maggio 2011 e alla Banca d'Italia entro il 20 maggio 2011.

La Direttiva IMEL2 si inserisce in un processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti - che ha raggiunto un importante traguardo con l'emanazione della Direttiva 2007/64/CE ("**Direttiva PSD**") - finalizzato ad accrescere la concorrenza in tale settore, ampliando il novero dei prestatori dei servizi di pagamento e diffondendone l'accessibilità al pubblico.

In tale ottica, il legislatore comunitario con la Direttiva PSD aveva già disciplinato una nuova categoria di soggetti autorizzati a prestare, anche in aggiunta alla propria attività commerciale tipica, servizi di pagamento all'interno dell'intera Unione Europea: gli istituti di pagamento ("**IP**").

Le disposizioni in consultazione, di fatto, adeguano la disciplina degli istituti di moneta elettronica ("**IMEL**") a quella degli istituti di pagamento, definendo in tal modo un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari che operano nel settore dei pagamenti e rispondente all'esigenza di eliminare le barriere all'ingresso del mercato dei servizi di pagamento e, in particolare, dell'emissione di moneta elettronica.

## 2. L'emissione di moneta elettronica alla luce del nuovo quadro normativo

La Bozza di Decreto individua, in primo luogo, i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica e precisa i confini dell'attività riservata, stabilendo la tipologia di strumenti o di operazioni di pagamento che non sono da considerarsi basati sull'emissione di moneta elettronica.

A tal fine, è stata introdotta una **nuova definizione**, più ampia e tecnicamente neutrale, di **moneta elettronica**, formulata in modo tale da non costituire un limite allo sviluppo, in futuro, di prodotti diversi da quelli ad oggi più diffusi (es. carte prepagate, moneta *online*, ecc.). Permane, ad ogni modo, la connotazione della moneta elettronica quale credito vantato nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e viene esplicitato il divieto di corrispondere interessi su tali somme.

La stessa definizione esclude espressamente dall'ambito di applicazione della norma: (i) gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata (es. *gift card*); e (ii) le operazioni effettuate mediante dispositivi di telecomunicazione per l'acquisto di beni o servizi digitali.

Con riguardo ai soggetti in grado di emettere moneta elettronica, le nuove disposizioni riservano tale facoltà

ai seguenti soggetti: (i) banche; (ii) IMEL; (iii) Banca centrale europea; (iv) Poste Italiane S.p.A.; (v) Stato italiano e altri Stati comunitari; (vi) pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

In tale contesto gli IMEL continuerebbero a mantenere - tra i soggetti non bancari - un ruolo privilegiato nell'emissione di moneta elettronica (rimanendo tale attività preclusa agli istituti di pagamento) e si collocherebbero, a pieno titolo, tra i prestatori di servizi di pagamento in quanto autorizzati a svolgere l'intera gamma di servizi di pagamento, nonché a erogare, a determinate condizioni e con limiti di durata, finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati.

### 3. Gli Istituti di moneta elettronica "ibridi"

Uno degli elementi di maggiore rilievo della Bozza di Decreto riguarda il venir meno - anche per gli IMEL (coerentemente con quanto già avviene per gli istituti di pagamento ibridi) - dell'esclusività dell'oggetto sociale quale requisito per ottenere l'autorizzazione da parte di Banca d'Italia a emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento e la conseguente legittimazione a svolgere l'attività riservata pur compiendo nel contempo attività imprenditoriali di altro tipo (c.d. IMEL "ibridi").

Con l'introduzione della disciplina degli IMEL ibridi il legislatore conferma l'intento di agevolare l'ingresso nel mercato dei pagamenti di imprese commerciali - e, in particolare, di soggetti operanti nel settore della **grande distribuzione** e delle **telecomunicazioni** - che potranno competere, a parità di condizioni, con i soggetti tradizionalmente operanti nel mercato dei servizi di pagamento.

La facoltà per gli IMEL di operare in forma ibrida è consentita esclusivamente a condizione che gli stessi costituiscano per lo svolgimento delle attività imprenditoriali un apposito patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*quater* c.c. e nominino uno o più responsabili cui sia affidata la gestione di tale patrimonio. I poteri di vigilanza della Banca d'Italia risulteranno circoscritti all'attività di emissione di moneta elettronica e alla prestazione di servizi di pagamento.

La disciplina degli IMEL ibridi in consultazione riguarda direttamente anche gli **intermediari finanziari non bancari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB** che con apposita autorizzazione - a fronte delle forme di segregazione patrimoniale indicate - potranno emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento.

### 4. Sintesi delle principali novità introdotte

In termini generali, occorre considerare come la scelta di fondo adottata in sede di proposta di recepimento sia stata quella di predisporre, come già avviene per gli istituti di pagamento, **una regolamentazione articolata su differenti livelli**, in cui i requisiti di carattere prudenziale e di natura patrimoniale - previsti al fine di tutelare i clienti e di garantire il buon funzionamento del sistema dei pagamenti - si intensificano progressivamente in relazione alle attività effettivamente svolte e ai singoli servizi prestati, in misura proporzionale ai relativi rischi operativi e finanziari intrapresi. In tale ottica, la possibilità di emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento pur svolgendo altre attività è compensata da forme di separazione patrimoniale e di tutela dei fondi dei clienti.

Si segnala inoltre come, in occasione del recepimento della Direttiva IMEL2, il legislatore abbia ritenuto utile chiarire alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione delle disposizioni in materia di istituti di pagamento, introdotte nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 11/2010, attuativo della Direttiva PSD.

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, alcune delle ulteriori novità introdotte con riferimento alla disciplina degli IMEL e degli IP.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

**Emanuele Grippo**  
Tel. +39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Michele Odello**  
Tel. +39 02 763741  
modello@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

#### 4.1 Nuovo regime prudenziale degli IMEL

**Capitale sociale IMEL.** L'ammontare del capitale sociale minimo per l'avvio dell'operatività è ridotto, secondo quanto disposto dalle Disposizioni Attuative, da Euro 1 milione ad Euro 350 mila.

**IMEL a operatività limitata.** La Bozza di Decreto disciplina la possibilità di costituire IMEL a operatività limitata, ovvero sottoposti ad una regolamentazione meno invasiva, in ragione delle forti limitazioni alle attività esercitabili.

**Rimborso di moneta elettronica.** Per far fronte ad una prassi diffusa sul mercato che prevedeva l'estinzione del diritto al rimborso del valore monetario, trascorsi dodici mesi dalla scadenza del rapporto, è stata introdotta, nella Bozza di Decreto, una norma che precisa che l'estinzione di tale diritto è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni *ex* articolo 2946 c.c.. La nuova bozza stabilisce che gli emittenti possono derogare al principio di gratuità del rimborso della moneta elettronica.

**Distribuzione di moneta elettronica.** Quanto alle reti di distribuzione, la Bozza di Decreto vieta l'emissione di moneta elettronica per il tramite di agenti. E' invece ammesso il ricorso a soggetti convenzionati per le attività di distribuzione e rimborso della moneta elettronica emessa e, in ogni caso, per la prestazione dei servizi di pagamento.

**Assetti proprietari.** Nella Bozza di Decreto vengono richiamate le disposizioni relative a banche e ad altri soggetti operanti nel settore dei pagamenti riguardanti: la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche; gli obblighi di comunicazione da parte del collegio sindacale; i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; le sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse.

**Disposizioni di trasparenza.** Con riferimento alle disposizioni di trasparenza a cui gli IMEL dovranno attenersi nella prestazione dei propri servizi, dai documenti in consultazione risulta confermata la scelta di rinviare alle medesime disposizioni previste in generale per la prestazione dei servizi di pagamento.

#### 4.2 Modifiche apportate alla disciplina degli IP

**Forma giuridica IP.** A differenza della disciplina attuale che richiede genericamente la costituzione in forma di società di capitali ai fini dell'autorizzazione, la Bozza di Decreto individua espressamente le forme giuridiche che un IP può assumere (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa).

**Esponenti aziendali IP ibridi.** Con la Bozza di Decreto è stato chiarito che agli esponenti aziendali della società si applicano i soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 26 del TUB, mentre al responsabile del patrimonio destinato si applicano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal medesimo articolo.

**Acquisto di partecipazioni nel capitale degli IP.** La Bozza di Decreto rivede il regime di autorizzazione relativo all'acquisizione di partecipazioni nel capitale degli IP: a seguito della variazione dell'articolo 19 del TUB, risultano infatti assoggettate a specifica autorizzazione della Banca d'Italia (non più, dunque, a soli obblighi informativi) le operazioni di acquisizione di partecipazioni che comportano il superamento di determinate soglie del capitale o dei diritti di voto dell'istituto.

**Somme ricevute dalla clientela.** Al fine di creare un quadro normativo omogeneo, nell'ambito dei requisiti in materia di tutela dei fondi dei clienti, sono state modificate le caratteristiche dei titoli in cui possono essere investite le somme ricevute dalla clientela e registrate nei conti di pagamento.

**Patrimonio destinato degli IP ibridi.** La Bozza di Decreto precisa che – a fini interpretativi – il patrimonio destinato è disciplinato esclusivamente dall'articolo 114-*terdecies* del TUB e dalle sole disposizioni del codice civile espressamente richiamate da tale articolo.